

NEWSLETTER AGOSTO 2014

★ INPS: MESSAGGIO 6627 DEL 27.8.2014 – INVIO DEL COSIDDETTO “BUSTONE”

L'Inps, con il messaggio n. 6627 del 27 agosto 2014, informa circa l'invio delle richieste annuali delle dichiarazioni dei redditi (Campagna Red Ita e Redest 2014) e delle dichiarazioni per la verifica del diritto alle prestazioni assistenziali.

Inizia così la seconda parte della Campagna 2014 come indicato nel messaggio n. 3870/2014 dove erano state illustrate le modalità operative di raccolta delle dichiarazioni reddituali e delle altre dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari delle prestazioni assistenziali per l'anno 2014.

Come indicato al punto 3.4 del suddetto messaggio, una volta conclusasi la prima fase delle attività, è stata effettuata una rilevazione dei soggetti per i quali non sono risultate trasmesse all'Istituto le informazioni richieste.

Nei confronti di tali soggetti è in corso di invio la richiesta di presentare le dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o alle prestazioni assistenziali in un unico “Bustone”

Il “Bustone” 2014 contiene, a seconda delle situazioni personali, i seguenti documenti:

- la lettera di presentazione, diversificata tra residenti in Italia e all'estero, realizzata in maniera modulare, con una breve informativa sui servizi on line messi a disposizione del cittadino;
- il modello RED italiano o modello RED estero e le relative istruzioni per la compilazione (da inviare entro il 15.2.2015);
- il modello 503 AUT (relativo all'incompatibilità tra lavoro autonomo ed assegno di invalidità, da inviare entro il 30 settembre 2014);
- la richiesta di integrazione delle informazioni relative alla campagna RED 2012 (anno reddito 2011);
- i modelli di dichiarazione per i titolari di PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, (mod ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS entro il 15 febbraio 2015);
- il modello per INDENNITA' di FREQUENZA (ICRIC indennità di frequenza; da quest'anno questo modello non va presentato se l'istituto scolastico non è variato rispetto all'anno precedente, deve essere inoltrato in caso di variazione ed in caso di frequenza a centri ambulatoriali, centri di formazione e addestramento professionale).

La comunicazione è personalizzata in funzione delle dichiarazioni richieste ed è corredata con le stringhe necessarie all'acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati (CAF).

★ INPS: CIRCOLARE N. 97/2014 – EXTRAUE SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

L'Inps, con la circolare n. 97 del 4 agosto 2014, in ottemperanza all'Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, adegua il proprio comportamento essendo stato condannato per condotta discriminatoria nei confronti di cittadini extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. E' noto che in presenza di condotta discriminatoria il Tribunale può intervenire ed ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio verso qualunque soggetto (INPS compreso) ordinando anche di pubblicizzare la condanna ed il rimedio adottato.

Nella fattispecie la materia del contendere riguarda il diritto all'assegno ex art. 65 della legge n. 448/98 per l'annualità 2013 (assegno al nucleo familiare in presenza di tre figli minori erogato dai comuni). Nel merito di tale normativa l'INPS aveva emanato la circolare n. 4 del 15.1.2014 con la quale aveva disposto il pagamento limitatamente alla seconda annualità 2013. Ebbene proprio la limitazione alla seconda semestralità, coerente col dettato normativo che prevedeva il finanziamento dal secondo semestre, è stata considerata comunque discriminatoria. Ecco perché ora con la nuova circolare l'INPS informa che metterà in pagamento anche gli importi del primo semestre

Per comprendere meglio i presupposti occorre ricordare che l'estensione del trattamento di cui trattasi ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha avanzato una proposta normativa in tal senso, attuata con l'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n.97.

Tale norma, infatti, intendeva recepire le disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione alla procedura di infrazione 2013/4009 attivata nei confronti dell'Italia, disponendo, al comma 1, che *<all'articolo 65, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 le parole "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalla seguenti: "Cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente">*.

Il recepimento, già molto ritardato della direttiva, per di più limitato al 2° semestre 2013 è stato considerato discriminatorio al punto da smentire la circolare INPS del 15 gennaio scorso per consentire l'erogazione almeno dal 1° semestre 2013.

Si rammenta che, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, era già stato esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (circolare n.9/2010).

★ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DAL 1° SETTEMBRE DIMEZZATI DISTACCHI E PERMESSI

Dal 1° settembre scatta la riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, fra cui permessi e distacchi.

Il provvedimento, che fa parte della riforma della pubblica amministrazione, è stato disposto con la circolare n. 5 del 20 agosto 2014 firmata dal ministro della p.a. Marianna Madia. La riduzione, si legge sul sito del ministero, "è finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica".

★ MINISTERO DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI IN DEROGA – RIFINANZIAMENTO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia hanno sottoscritto un Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le nuove linee:

- impossibilità di utilizzare la Cig in deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale;
- incremento dell'anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori;
- limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi per il 2015 per la fruizione della Cig in deroga;
- limitazione della durata del trattamento di mobilità in deroga;
- erogazione della Cig in deroga esclusivamente alle imprese, escludendo, così, gli studi professionali.

Al fine di consentire una gestione del passaggio dal precedente all'attuale regime è previsto un periodo transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe in ambito nazionale e regionale.

Questi sono i punti essenziali:

Cassa integrazione guadagni in deroga.

Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi ed operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga che sono sospesi o siano ad orario ridotto per contrazione dell'attività in presenza delle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad effetti transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
- b) situazioni temporanee di crisi di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per il solo anno 2014 l'art. 6, comma 1, del Decreto prevede, anche con riferimento a prestazioni concesse prima dell'entrata in vigore dello stesso, che siano sufficienti 8 mesi (e non 12) di anzianità lavorativa aziendale.

La norma precisa che il trattamento non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa e che sono esclusi tutte quelle attività che fanno riferimento a datori di lavoro non imprenditori (professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Gli accordi quadro a livello regionale fissano le priorità di intervento in sede territoriale.

Per il settore della pesca le specifiche causali debbono essere individuate in accordi ministeriali.

Viene stabilito ed affinato un raccordo telematico tra Regioni ed INPS, con modalità definite dall'Istituto, per la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie.

L'azienda presenta, in via telematica all'INPS ed alla Regione, l'istanza per la concessione o la proroga entro i 20 giorni successivi alla data nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'attività. Se la presentazione è tardiva il trattamento decorre dall'inizio della settimana antecedente la data di presentazione dell'istanza. Propedeutica alla presentazione della domanda è la fruizione delle ferie e dei riposi residui e degli altri strumenti di flessibilità della prestazione.

La durata della prestazione per le imprese non destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali la durata è:

a) pari ad un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;

b) pari ad un massimo di 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Per le imprese destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali il trattamento in deroga, con superamento dei limiti temporali ex art. 6 della legge n. 164/1975 e ex art. 1 della legge n. 223/1991 (36 mesi) può esser disposto in via eccezionale, per salvaguardare i livelli occupazionali in presenza di concrete prospettive di ripresa per un massimo di 11 mesi nel corso del 2014 e per un massimo di 5 mesi nel corso del 2015.

Nel caso in cui la crisi riguardi unità produttive ubicate su più Regioni (o Province Autonome), spetta al Ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi al momento in cui gli è pervenuta l'istanza da parte dell'INPS, predisporre l'istruttoria, quantificare l'onere e trasmettere il provvedimento, per il concerto, al Dicastero dell'Economia (15 giorni per il parere).

Mobilità in deroga

Se ne occupa l'art. 3.

Le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono concedere la c.d. "mobilità in deroga" ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti ex art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, privi di altra occupazione che provengano da imprese rientranti nello specifico campo di applicazione dei trattamenti in deroga.

Questa la procedura e la durata del trattamento:

a) a pena di decadenza, i lavoratori interessati debbono presentare la domanda all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita o, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione;

b) la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, non può superare, nel 2014, i 5 mesi che diventano 8 nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978;

c) la durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, è di 7 mesi che diventano 10 nelle aree ex DPR n. 218/1978. In ogni caso il periodo complessivo di fruizione non può superare i 3 anni e 5 mesi, o i 3 anni ed 8 mesi per i soggetti ubicati nelle aree svantaggiate sopra evidenziate:

d) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a quei lavoratori che ne hanno già beneficiato per almeno 3 anni, anche se non continuativi. Per gli altri può esser concesso al massimo per 6 mesi, non prorogabili, o 8 per i soggetti delle aree ex DPR n. 218/1978. Il limite massimo complessivo non potrà superare i 3 anni e 4 mesi.

e) dal 1° gennaio 2017 cesserà il trattamento di mobilità in deroga;

f) nel caso in cui la richiesta di mobilità in deroga riguardi unità produttive ubicate in più Regioni (o Province autonome), la procedura è svolta dal Ministero del Lavoro con gli stessi tempi e modalità previsti per la CIG in deroga.

Negli articoli finali, il provvedimento afferma (art. 4) che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore di quei lavoratori che possono usufruire di condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa, che (art. 5) l'INPS effettua un monitoraggio mensile sui flussi di domande e su quelli finanziari correnti e prevedibili, comunicando i dati ai Dicasteri interessati ed alle Regioni e Province Autonome (relativamente alle loro spese) e che (art. 6) le disposizioni del Decreto trovano applicazione, oltre che agli accordi successivi al 2 agosto 2014, anche ai trattamenti integrativi o di mobilità in deroga concessi in data antecedente.